



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 10	Del 18/01/2022
Località: via De Nicola, dal civico n. 23 al civico n. 27 e via Busachi, pressi civico n. 2. - Divieti temporanei.	In data 21 gennaio o in alternativa in data 22 gennaio 2022.

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato assegnato al sottoscritto Segretario generale la direzione del Settore degli "Uffici in Staff del Sindaco" comprendente anche il Corpo di Polizia Locale;

viste le richieste datate 17.01.2022, acquisite in atti di questo Comune al n. 3366 e 3368 del 18.01.2022, tendenti ad ottenere l'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nella via De Nicola, dal civico n. 23 al civico n. 27 e nella via Busachi, pressi civico n. 2, in data 21 gennaio 2022 o in alternativa in data 22 gennaio 2022, dalle ore 08:00 fino alle ore 18:00, per l'esecuzione di lavori di pulizia delle fosse biologiche e/o spurgo dei pozzi neri;

considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento dei lavori su indicati, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ordina

1. nella Via De Nicola, dal civico n. 23 al civico n. 27 e nella Via Busachi, pressi civico n. 2 (stesso edificio di via De Nicola, civici 23/27), in data 21 gennaio 2022 o in alternativa in data 22 gennaio 2022, dalle ore 08:00 fino alle ore 18:00, per l'esecuzione dei lavori indicati in premessa, ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 e successive integrazioni e modificazioni:
 - a) l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata; l'istituzione del divieto di sosta e fermata per tutte le categorie di veicoli;
 - b) nel tratto di cui al punto 1) che precede è autorizzata la sosta del veicolo targato BG403VG, strumentale all'esecuzione dei lavori;
 - c) i veicoli autorizzati di cui alla lettera b) che precede, devono essere in possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità, es.: autorizzazioni necessarie per la circolazione dei veicoli, autorizzazione per l'effettuazione di transiti di tipo eccezionale, autorizzazione al transito in deroga al limite del divieto per i veicoli superiori ai 35 e 75 Q.li, senza le quali, se necessarie, rendono inefficace il presente atto;



COMUNE DI ORISTANO

2. il traffico pedonale, a cura della ditta esecutrice dei lavori e/o dal richiedente, sarà deviato su un percorso alternativo a norma con quanto previsto dal Codice della Strada e normativa vigente in materia, segnalato mediante apposita segnaletica e messo in sicurezza rispetto all'area di cantiere;
3. l'installazione della necessaria segnaletica stradale, a cura della ditta esecutrice dei lavori e/o dal richiedente, come prescritto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e la normativa vigente sui cantieri stradali;
4. facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, degli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;

dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni

1. la presente ordinanza, emessa esclusivamente per la disciplina temporanea della circolazione stradale, non esime dal possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità (es.: autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico, autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e altro);
2. è fatto obbligo all'Impresa esecutrice dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione:
 - a) l'apposizione della prescritta segnaletica, degli sbarramenti, dei dispositivi luminosi notturni come disposto dal Codice della Strada, dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione, dal disciplinare tecnico relativo agli schemi per il segnalamento temporaneo (Decreto del 10.07.2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. M6 del 26.09.2002), dal Decreto interministeriale 13.12.2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare" regolamentazione della circolazione lungo il tratto stradale interessato dai lavori, nonché in modo da garantire uno spazio di avvistamento tra conducente di veicolo ed il segnale stradale, libero da ostacoli per una corretta visibilità;
 - b) oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;
 - c) rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa appena il cantiere è terminato;
 - d) curare la costante manutenzione per la continua efficienza degli impianti;
 - e) le delimitazioni dei cantieri stradali nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale ;
 - f) effettuare il servizio di sorveglianza del cantiere e garantire l'efficienza della segnaletica per tutta la durata dei lavori;
 - g) la realizzazione di recinzione, transennatura o altra segnalazione idonea, in prossimità dei lavori o in corrispondenza degli incroci vicini, necessaria ad evitare il transito di veicoli non autorizzati nelle aree di cantiere;
 - h) l'adozione di ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ed alla tutela della pubblica incolumità;
 - i) lo sgombero, a fine dei lavori, del suolo pubblico occupato con materiali ed ogni altro impedimento, con eventuale ripristino del piano viabile con opportuno materiale bituminoso;



COMUNE DI ORISTANO

3. è fatto obbligo all'Impresa esecutrice dei lavori di circoscrivere e segnalare la zona di manovra dei mezzi meccanici e durante l'esecuzione dei lavori accertarsi che nessuno si trovi nel raggio di azione degli stessi;
4. dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92;
5. dovranno essere osservate le disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 e l'art. 79 (*Visibilità dei segnali*) del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16.12.92;
6. l'apposizione della segnaletica stradale preventiva dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima dell'intervento a cura della ditta esecutrice dei lavori;
7. entro il medesimo termine delle 48 ore antecedenti l'intervento, dopo l'apposizione della segnaletica e recinzioni stradali di propria competenza, è fatto obbligo all'impresa esecutrice i lavori di comunicare l'avvenuta predisposizione del sito alla seguente mail: comando.pm@comune.oristano.it: cro.poliziale@comune.oristano.it (telefoni 0783 212121 78396);
8. negli interventi all'interno degli spazi adibiti a parcheggio a pagamento (stalli blu), l'esecutore dei lavori dovrà corrispondere il pagamento della tariffa direttamente alla ditta Concessionaria del Servizio: Ditta STOP con sede operativa in Via Mariano IV n. 13 - mail: oristano@the-park.it;
9. durante il percorso per raggiungere il luogo interessato dall'ordinanza, i veicoli autorizzati dovranno osservare gli obblighi e le limitazioni imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore;
10. la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne;

avverte

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna e, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

demanda

agli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art.12 del nuovo Codice della Strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 18/01/2022

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale